

REGOLAMENTO (CEE) N. 2131/68 DELLA COMMISSIONE
del 27 dicembre 1968
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 969/68 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, primo comma, terza frase,

considerando che in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno della presentazione della domanda del titolo, adottata in funzione del prezzo d'entrata che sarà in vigore nel mese dell'esportazione, deve essere applicata, dietro richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante la validità del titolo; che in questo caso un correttivo deve essere applicato alla restituzione;

considerando che il regolamento n. 633/67/CEE ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 427/68 ⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione dei cereali;

considerando che in virtù di detto regolamento la restituzione applicabile nel giorno della presentazione della domanda deve essere, in caso di fissazione anticipata, diminuita di un importo eguale, al massimo, alla differenza tra il prezzo cif d'acquisto a termine ed il prezzo cif allorquando il primo è superiore al secondo di una unità di conto in più; che la restituzione deve essere, d'altra parte, aumentata di un importo eguale, al massimo, alla differenza tra il prezzo cif e il prezzo cif d'acquisto a termine allorquando il primo è superiore al secondo di una unità di conto in più;

considerando che il prezzo cif è quello determinato conformemente all'articolo 13 del regolamento n. 120/67/CEE; che il prezzo cif d'acquisto a termine è quello stabilito conformemente all'articolo 3, para-

grafo 2, del regolamento n. 140/67/CEE ⁽⁵⁾ prendendo come base, per ciascun mese di validità del titolo d'esportazione, il prezzo cif calcolato sulla base delle offerte d'imbarco nel mese nel quale sarà effettuata l'esportazione;

considerando che, quando il titolo d'esportazione è valido fino all'esportazione del quinto mese successivo a quello durante il quale è stato rilasciato, l'importo della restituzione fissata anticipatamente, applicabile ad una esportazione di grano tenero e di orzo, effettuata durante i due ultimi mesi di validità del titolo, deve essere eguale, per ciascun prodotto, a quello applicato ad un'esportazione effettuata nel terzo mese successivo a quello durante il quale il titolo è stato rilasciato;

considerando che risulta dall'insieme delle disposizioni citate innanzi che il correttivo applicabile il 28 dicembre 1968 deve essere fissato come è indicato nella tabella allegata al presente regolamento; che il correttivo così fissato sarà modificato quando l'applicazione della regola del calcolo di cui sopra comporterà una modifica del suo importo superiore a 0,125 unità di conto;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali, di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 dicembre 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 1968.

Per la Commissione

A. COPPÉ

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 166 del 15. 7. 1968, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. 233 del 28. 9. 1967, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 88 del 9. 4. 1968, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2456/67.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 27 dicembre 1968 che fissa il correttivo applicabile
alla restituzione per i cereali

(u.c. / t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3
ex 10.01	Frumento tenero e frumento sega- lato	0	0	0	0
ex 10.01	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	0
ex 10.07 B	Miglio	0	0	0	0
ex 10.07 B	Sorgo e durra	0	0	+ 2,25	+ 2,75